

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 29/04/1993

n. 5024

Classificazioni: CIRCOLAZIONE STRADALE - Scontro di veicoli - - presunzione di colpa

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Alberto	SCIOLLA LAGRANGE PUSTERLA	Presidente
"	Ubaldo	FRANCABANDERA	Consigliere
"	Lorenzo	PITTÀ	"
"	Francesco	VIZZA	"
"	G. Battista	PETTI	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

Ric. n. 10398-91

MARCHETTI GIOVANNI e MARCHETTI ANTONIO, elett. dom. in Roma Via Taro 35 presso lo studio dell'avv. Franco Ongaro che li rappr. e dif. unitamente e disgiuntamente all'avv. Ugo Frezza per mandato a margine del ricorso.

Ricorrenti

contro

BRUSCHI CARLO, BRUSCHI MAURO, BRUSCHI FABIO, COLORIFICIO GIUSEPPE BRUSCHI S.R.L., TIRRENA S.P.A., AUSONIA S.P.A., LUCIGNANO LUIGI, RICCI ALESSANDRINA

Intimati

Ric. n. 10815-91

BRUSCHI CARLO, BRUSCHI FABIO, BRUSCHI MAURO, COLORIFICIO GIUSEPPE BRUSCHI S.R.L., in persona del legale rappr. pro-tempore, elett. dom. in Roma Piazza Cavour 17 presso lo studio dell'avv. Giulio Donzelli che li rappr. e li dif. per mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale.

Controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro

MARCHETTI GIOVANNI, MARCHETTI ANTONIO, AUSONIA S.P.A., LUCIGNANO LUIGI, RICCI ALESSANDRINA e TIRRENA S.P.A.

Intimati

Ric. n. 11338-91

COMPAGNIA TIRRENA S.P.A. DI ASSICURAZIONI, con sede in Roma, in persona del Consigliere di Amm.ne avv. Gerardo Gravagnuolo suo legale rappr., elett. dom. in Roma Via Tracia 4 presso lo studio dell'avv. Ettore Longo, che la rappr. e dif. per mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale.

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

MARCHETTI GIOVANNI e Marchetti Antonio, elett. dom. in Roma rappr. e dif. come sopra, per mandato a margine del ricorso principale.

Controricorrenti al ricorso incidentale

Ric. n. 11634-91

MARCHETTI GIOVANNI sia in proprio che quale procuratore generale del dott. Marchetti Antonio, elett. dom. rappr. e dif. come sopra, per mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale e ricorso incidentale eventuale.

Controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro

BRUSCHI CARLO, BRUSCHI FABIO, BRUSCHI MAURO e COLORIFICIO GIUSEPPE

BRUSCHI S.R.L.

Intimati

Visti i ricorsi avverso la sentenza n. 2557-90 della Corte di Appello di Roma del 2.5.90 - 28.6.90 (R.G. n. 800-88);

Udito il Cons. Rel. Dr. Giovanni Battista Petti nella pubblica udienza dell'11.12.92;

è comparso l'avv. F. Ongaro difensore del ricorrente principale che ha chiesto l'accoglimento dei suoi ricorsi ed il rigetto degli altri; è comparso l'avv. G. Donzelli difensore del ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del suo ricorso e il rigetto degli altri;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Marinelli che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale Marchetti e del ricorso Bruschi, rigetti ricorso Tirrena, inammissibilità ricorso incidentale Marchetti.

Fatto

Svolgimento del processo

Il 22 marzo 1980, alle ore 16 circa, Marchetti Giovanni, tornando a Roma lungo la statale Appia, dopo aver pranzato con i congiunti presso un ristorante di Genzano, alla guida di autovettura Fiat 131, con a bordo la propria moglie e la nipotina di tre anni, invadeva la carreggiata alla sua sinistra, urtando prima una Fiat 500 (condotta da Lucignano Luigi e di proprietà di Ricci Alessandra) che sospingeva nella corsia di emergenza e contro il guard rail, indi colpiva frontalmente l'autovettura Fiat 132 di proprietà del Colorificio Bruschi, condotta da Bruschi Carlo, con a bordo la di lui moglie Buffoni Adele e i figli Fabio e Mauro, all'epoca minorenni. Nell'incidente moriva la moglie del Marchetti e riportavano lesioni di varia gravità il Marchetti Giovanni e gli altri occupanti delle vetture, che restavano semidistrutte.

Dall'incidente derivavano un processo penale a carico di Marchetti Giovanni e tre liti civili, poi riunite.

Una prima lite, introdotta con citazione (not. 30 giugno e 1 luglio 1981) era costituita dalla domanda proposta dal Colorificio Giuseppe Bruschi (proprietario della macchina condotta da Bruschi Carlo) nei confronti di Marchetti Giovanni e della Compagnia Assicuratrice Ausonia, in ordine ai danni materiali subiti dall'auto del Colorificio.

In questa lite le parti convenute contestavano il fondamento della pretesa sull'assunto che la responsabilità dell'incidente doveva essere attribuita al Bruschi Carlo; inoltre il Marchetti spiegava riconvenzionale in ordine di danni propri ed a quelli inerenti alla morte della moglie.

Erano chiamati in causa il Bruschi, conducente dell'auto e la soc.

Tirrena, ed era estesa la domanda risarcitoria anche nei confronti di costoro.

Il giudizio era sospeso sino alla definizione del processo penale ed era poi riassunto dal Marchetti Giovanni (prosciolto in istruttoria con la formula "il fatto non sussiste" per essere risultato incapace di intendere e volere al momento del sinistro).

Una seconda lite era introdotta con citazione (del 15 novembre 1992) da Bruschi Carlo e dalla Buffoni Adele (in proprio e quali esercenti la patria potestà sul minore Bruschi Mauro), nonché da Bruschi Fabio, tutti viaggianti a bordo della Fiat 132. La domanda risarcitoria era proposta nei confronti di Marchetti Giovanni e della società Ausonia, per i danni, patrimoniali, morali e fisici subiti in ordine al sinistro in questione.

Deducevano i ricorrenti che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva del Marchetti, il quale aveva invaso l'opposta corsia di marcia. I danni erano quantificati in oltre 133 milioni, oltre rivalutazione ed interessi.

Interveniva poi in questo giudizio Marchetti Antonio, figlio di Marchetti Giovanni ed agiva contro il Bruschi Carlo (conducente dell'auto), il Colorificio Bruschi (proprietario) e la compagnia Tirrena assicurazioni, per il ristoro dei danni morali e materiali conseguenti alla morte della madre, Marras Maria Antonietta.

Questi due primi giudizi erano riuniti in sede istruttoria.

Una terza lite, con citazione 12-13 febbraio 1982, era introdotta dai coniugi Lucignano Luigi e Ricci Alessandrina (conducente e proprietaria della Fiat 500) per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'incidente.

I convenuti, Marchetti Giovanni e società Ausonia, si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.

Tutte e tre le procedure venivano riunite e l'oggetto del contendere, tra tutte le parti, verteva preliminarmente sulla ricostruzione della dinamica e sul nesso di causalità, oltre che sul quantum debeat.

Nelle more decedeva Buffoni Adele, moglie del Bruschi Carlo (deceduta di tumore, ma secondo la tesi del Bruschi, come conseguenza degli esiti dell'incidente) ed i suoi eredi proseguivano il giudizio in ordine al ristoro dei danni patiti dalla defunta.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 26 settembre 1987, ritenuta l'incapacità di intendere e volere di Marchetti Giovanni nel momento dell'incidente, condannava in solido costui e l'Ausonia al pagamento della sola indennità prevista dall'art. 2047 cod. civ. in favore delle varie parti lese e rigettava la riconvenzionale proposta da Marchetti Giovanni e la domanda proposta da Marchetti Antonio.

La decisione era impugnata dai Marchetti, che ne chiedevano la riforma. In particolare deducevano gli appellanti che la responsabilità dell'incidente andava ascritta in via esclusiva o concorrente al Bruschi Carlo; che la condannava all'indennizzo ai sensi dell'art. 2047 cod. civ. era erronea non essendo operante tale norma al caso di specie; che invece erano dovuti i danni subiti e richiesti nella misura di lire 150 milioni per il Marchetti e di L. 13.500.000 per il figlio Antonio.

Si costituivano nel giudizio di appello il Colorificio Bruschi, Bruschi Carlo in proprio e quale esercente la patria potestà sul minore Mauro, nonché Bruschi Fabio, anche quali eredi della signora Buffoni Adele, deceduta nelle more, e proponevano appello incidentale. In particolare gli appellanti incidentali si riportavano alle risultanze del rapporto della polstrada e gli esiti del sopralluogo, da cui dovevano desumersi l'assoluta estraneità del Bruschi Carlo alla produzione degli eventi conseguenti all'incidente, di cui unico responsabile era il Marchetti Giovanni. In particolare si contestava la prova del malore e si rimarcava come il blocco del volante per l'innesto automatico del bloccasterzo, sull'auto del Marchetti, sarebbe derivato dal fatto che durante la marcia la chiave di accensione (poi rinvenuta nel porta oggetti) sarebbe stata tolta.

Per quanto riguarda l'ammontare dei danni liquidati i Bruschi deducevano che il Marchetti doveva essere condannato all'integrale risarcimento del danno quanto meno come proprietario, se non anche come conducente; che sotto il profilo della "responsabilità del proprietario" il Tribunale non aveva pronunciato; che erano comunque errati i danni liquidati a Bruschi Carlo, Fabio, e Mauro e che doveva essere riconosciuta la risarcibilità del danno morale per la morte di Buffoni Adele o quanto meno per le lesioni colpose da costei subite.

Si deduceva infine che le spese processuali e le spese peritali erano state liquidate in una misura inferiore alle tariffe professionali.

In conclusione gli appellanti incidentali chiedevano la riforma della prima decisione e la condanna di Marchetti Giovanni e della società assicuratrice Ausonia all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con la rivalutazione e gli interessi e la vittoria delle spese del doppio grado.

Si costituivano in appello anche le due compagnie assicuratrici e concludevano:

a) l'Ausonia per il rigetto dell'appello (dei Marchetti) e per la declaratoria dell'estromissione dal giudizio di appello per cessazione della materia del contendere nei propri confronti; con vittoria delle spese;

b) la Tirrena per il rigetto del gravame, con la conferma dell'impugnata sentenza, e la condanna dei Marchetti alle spese del grado.

Restavano contumaci il Lucignano e la Ricci.

Con sentenza (pubb.ta il 28 giugno 1990) la Corte di appello di Roma, accogliendo per quanto di ragione il gravame proposto dai Marchetti, accertava il concorso di colpa del Bruschi nella misura di 1-3 e lo condannava, in solido con il colorificio e la Tirrena, al risarcimento dei danni nei confronti di Marchetti Giovanni e Antonio (danni liquidati in favore di Marchetti Giovanni nella misura di 45 milioni, pari a 1-3 del danno totale, ed in L. 4.500.000 per Marchetti Antonio, pari all'intera pecunia doloris).

La Corte rigettava i gravami incidentali, confermava nel resto e condannava il Bruschi Carlo, il Colorificio, la Tirrena, in solido al pagamento delle spese dei due gradi, in favore dei Marchetti, nella misura di 1-3, compensandole nel resto.

Contro la decisione ricorrono:

1. Con ricorso principale, Marchetti Giovanni e Antonio, deducendo cinque motivi di censura;
2. Bruschi Carlo, Fabio e Mauro ed il Colorificio Bruschi, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a dieci motivi di censura;
3. La compagnia Tirrena con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo;
4. Marchetti Giovanni ed Antonio hanno proposto controricorso ai ricorsi incidentali dei Bruschi e della Tirrena e nel controricorso avverso il ricorso dei Bruschi, in via incidentale, sono stati riproposti i cinque motivi già enunciati nel ricorso principale.

I Marchetti hanno prodotto memoria.

In rito e preliminarmente deve rilevarsi che la difesa dei Bruschi ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale, essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza (sentenza a sua volta notificata alle parti nel domicilio reale in data 17 luglio 1990).

I ricorsi principali e incidentali ed i controricorsi sono stati previamente riuniti.

Diritto

Motivi della decisione

La complessità della materia del contendere esige una trattazione congiunta delle varie questioni sotto tre profili.

Il primo profilo è in rito e concerne alcune questioni procedurali, la cui soluzione precede logicamente l'esame del merito.

Quindi superato l'ostacolo procedurale, dovranno esaminarsi le questioni inerenti alla dinamica dell'incidente ed alle responsabilità relative.

Infine, in relazione alla soluzione data all'an debeat, verranno in rilievo le censure sul quantum.

A. QUESTIONI IN RITO.

A. 1. Inammissibilità del ricorso principale.

I ricorrenti Bruschi rilevano che il ricorso dei Marchetti è stato proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325 ultimo comma del cod. proc. civ.; ed infatti i Marchetti hanno notificato personalmente al Bruschi la sentenza della Corte di appello in data 17 luglio 1990.

Da tale data decorreva per lui il termine di impugnazione, che veniva a scadere il 31 ottobre 1990; viceversa il ricorso è stato notificato solo il 20 settembre 1991 (cfr. ricorso incidentale, motivo in rito).

Sul punto replicano esattamente i ricorrenti che è prevalente l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la notifica della sentenza ai fini dell'esecuzione, alla parte personalmente e nel suo domicilio reale, non vale a far decorrere il termine breve, nè per l'intimato destinatario nè per l'intimante".

Il precedente compositivo delle Sezioni Unite (sentenza n. 311 del 1982) è stato seguito da un prevalente orientamento conforme (cfr. cass. 1982 n. 5628, cass. 1985 n. 3287, cass. 1989 n. 866, tra le tante).

Nelle decisioni citate si è posto in evidenza che l'art. 326 primo comma del cod. proc. civ. ricollega il termine breve non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento dell'attività formale, data dalla notificazione della sentenza nelle forme tipiche del processo di cognizione, al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli

artt. 285 e 170 cod. proc. civ. Se la notificazione è eseguita nelle forme diverse, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio dell'art. 157 cod. proc. civ. posto che l'irrituale notificazione non è produttiva di nullità.

Il principio della inidoneità della decorrenza del termine breve per l'impugnazione è stato applicato anche in tema di notificazione della sentenza per fini esecutivi (come nella fattispecie) (cfr. cass. 1983 n. 786, cass. 1983 n. 1826, cass. 1985 n. 1858, tra le tante).

Dev'essere così rigettato il motivo in rito del controricorso Bruschi.

A.2. Inammissibilità del ricorso incidentale dei Marchetti, proposto in via gradata, nel caso di ritenuta inammissibilità del ricorso principale.

L'inammissibilità deriva dall'incompatibilità dell'atto con il precedente atto di ricorso, ritualmente proposto. Il secondo atto ripropone, nelle forme di un ricorso incidentale, le stesse censure del ricorso principale (che verranno in esame). Si tratta dunque di un atto irrituale e come tale inammissibile. (conf. cass. 1986 n. 135, 1987 n. 60).

B. QUESTIONI RELATIVE ALL'AN ED AL NESSO DI CAUSALITÀ.

Vengono in esame congiunto le censure proposte dai Marchetti nei primi tre motivi del ricorso principale e quelle proposte dai Bruschi nei primi cinque motivi del ricorso incidentale, nonché quelle proposte dalla Tirrena nell'unico articolato motivo.

RIASSUMENDO IL CONTENUTO DELLE CENSURE:

B.1. Censure proposte dai Marchetti.

(primo motivo) si assume l'error in iudicando (violaz. artt. 2043, 2054 cod. civ.) ed il vizio della motivazione (contraddittoria e insufficiente) su punti decisivi indicati nell'eccesso di velocità dell'auto condotta dal Bruschi, nella disattenzione alla guida in relazione all'avvistamento dell'auto del Marchetti, nella negligenza ed imperizia circa l'assenza di una manovra di emergenza.

(secondo motivo) Si assume l'error in iudicando (violaz. artt. 2046, 2054, 2056 in relazione all'art. 1227 cod. civ.) ed il vizio della motivazione su punto decisivo, indicato nella circostanza che, essendo il Marchetti non imputabile, non aveva dato alcun apporto causale deducibile ai fini del calcolo della responsabilità civile.

(terzo motivo) Si assume ancora l'error in iudicando (per violazione degli artt. 2054 e 2056) ed il vizio della motivazione (omessa, insufficiente, contraddittoria) sul punto decisivo secondo cui il Marchetti avrebbe dato prova liberatoria circa la presunzione di responsabilità con conseguente non graduabilità della presunzione a carico del Bruschi.

B.2. Censure proposte dai Bruschi.

(primo motivo) Si deduce l'error in iudicando (per violazione dell'art. 2054) ed in procedendo (per violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.) con vizio della motivazione. La tesi è che dalla valutazione globale delle prove doveva desumersi che il Bruschi conducente aveva dato la prova liberatoria, posto che il comportamento del Marchetti era stato il fattore causale unico dell'evento dannoso.

(secondo motivo) Si deduce l'error in iudicando (per violazione dell'art. 2054) e in procedendo (per violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.) sotto il profilo che il Marchetti, in quanto proprietario dell'autovettura, era civilmente responsabile del danno, ai sensi dell'art. 2054 terzo comma cod. civ.

(terzo motivo) Si deduce l'error in iudicando (consistito nella violazione degli artt. 2697 cod. civ. e art. 27 cod. pen. abrogato, ma vigente all'epoca dei fatti) e l'error in procedendo sulla valutazione delle prove.

La tesi è che l'accertamento del "malore" è avvenuta sulla base di elementi di valutazione insufficienti, quali le risultanze della sentenza istruttoria, e le deposizioni dei Lucignano, coinvolti nell'incidente.

(quarto motivo) Si deduce l'error in procedendo (per la violazione degli artt. 112, 114, 115, 116 cod. proc. civ.) per non avere la Corte territoriale valorizzato le circostanze indicate nel rapporto della Polstrada, circa il mancato inserimento delle chiavi nel quadro di accensione e circa l'innesto del bloccasterzo.

(quinto motivo) Si deduce l'error in iudicando (per violazione dell'art. 2054 cod. civ. e 79 cod. stradale) e l'error in procedendo (per la violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.) sul punto relativo al fatto che comunque il Marchetti non doveva procedere alla guida se le sue condizioni psicofisiche erano menomate.

B.3. CENSURE PROPOSTE DALLA SOCIETÀ TIRRENA ASSICURAZIONI:

(motivo unico) La società deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ.; l'obliterazione di principi di diritto costituenti ius receptum l'omissione di indagini e motivazione. La tesi è che dalle risultanze probatorie doveva evincersi che il nesso causale era stato determinato unicamente dalla condotta del Marchetti.

Tanto premesso, i quesiti cui attingono le varie censure sono sostanzialmente quattro:

1. (primo quesito) se il Marchetti Giovanni, al momento dell'incidente, fosse o meno capace d'intendere e volere e se tale stato di incapacità si manifestasse ancor prima di accedere alla guida;
2. (secondo quesito) una volta superato il quesito del "malore", si chiede di verificare in base a quali norme si debba considerare il nesso di causalità tra le varie condotte e gli eventi e se la condotta non imputabile possa considerarsi come causa efficiente e concorrente di un evento (o di più eventi);
3. (terzo quesito) una volta ammessa la valutazione comparativa tra le condotte si chiede di verificare la coerenza della motivazione, in relazione alla dinamica, circa il risparto del nesso causale;
4. (quarto quesito) si chiede infine se il Marchetti, quale proprietario dell'auto, non debba comunque rispondere ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del codice civile.

Il primo quesito concerne una valutazione in fatto, compiuta dai giudici del merito, con una valutazione congrua è quindi insindacabile in questa sede.

Non risultano al riguardo fondate le censure mosse dal Bruschi (nel terzo e quinto motivo del ricorso incidentale), posto che i giudici del merito hanno considerato tutte le circostanze dedotte in lite, incluse le risultanze del giudizio penale, e le hanno singolarmente e analiticamente valutate come elementi di prova (indiziaria o indiretta) unitamente agli immediati riscontri medici sulla persona del Marchetti.

Dalla valutazione di tali circostanze è emerso l'accertamento (insindacabile) dell'improvviso e imprevedibile malore che colpì il conducente dell'auto durante la guida. L'imprevedibilità del fatto patologico non configura dunque l'imprudenza di cui all'art. 79 del codice della strada, posto che nel momento iniziale di accesso alla guida le condizioni psicofisiche apparivano normali.

Il dr. Marchetti era dunque nelle condizioni di non imputabilità del fatto dannoso, previste dall'art. 2046 codice civile, non essendo stata data la prova che lo stato di incapacità fosse dipeso da sua colpa (cfr. cass. 27 marzo 1984 n. 2027, cass. 19 novembre 1990 n. 11163).

Quanto all'inutilizzabilità delle risultanze del procedimento penale si osserva che esse sono state liberamente apprezzate dai giudici del merito nel contesto probatorio.

L'art. 27 del codice di procedura penale non pone dunque alcuna preclusione al libero apprezzamento del giudice civile (argom. da Cass. pen. n. 1981 n. 1504, cass. pen. 1983 n. 8211, cass. pen. 1985 n. 1553; nonché argom. da art. 116 cod. proc. civ. e dalla sentenza Corte Costituzionale 1971 n. 55).

Questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il giudice è libero di utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un altro processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia stata prodotta ritualmente dalla parte interessata, anche se tali prove devono venire apprezzate come prove indirette o indiziarie (cfr. cass. 1983 n. 1484, cass. 1986 n. 1191, cass. 1987 n. 3815 tra le tante).

Il secondo quesito è più complesso, in quanto gli eventi dannosi furono prodotti, secondo quanto ormai certo, da un *minus habens* (non imputabile in ordine alle conseguenze giuridiche del fatto, ai fini della propria responsabilità civile) e da un terzo conducente altra autovettura, in ordine al quale opera (sino a prova liberatoria) la presunzione di colpa di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ.

I giudici di merito, con riferimento al nesso di causalità, hanno accertato, sulla base della dinamica dell'incidente, determinata considerando gli elementi obbiettivi di valutazione, un concorso di cause, determinando il 2-3 l'apporto causale del Marchetti ed in 1-3 quello del Bruschi.

La valutazione del nesso causale e la determinazione dell'apporto concernente si risolvono in altrettanti giudizi di merito, sottratti, in quanto congruamente motivati, al sindacato di legittimità (Cfr. cass. 1984 n. 1962, cass. 1986 n. 6183, cass. 1987 n. 765 tra le tante).

Le censure poste in essere dai Marchetti, dai Bruschi e dalla compagnia Tirrena non sono tali da incidere sulla congruità della motivazione.

Erra in vero la difesa del Marchetti quando dalla non imputabilità della condotta (ex art. 2046 cod. civ.) vuol trarre la non riferibilità eziologica della condotta all'evento stesso.

La ratio legis dell'art. 2046 cod. civ. è solo quella di escludere la responsabilità civile dell'autore di un fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto, quando viene a mancare (per la incapacità naturale di intendere e volere) l'elemento soggettivo della imputabilità e cioè della responsabilità a titolo soggettivo.

La norma dev'essere interpretata (come è sostenuto anche da autorevole dottrina) nella logica connessione con quella dell'art. 2043, che appunto presuppone l'elemento soggettivo della colpa e del dolo, e con quella dell'art. 2054 che incide sull'onere della prova, nel caso di illecito inerente alla circolazione dei veicoli. Non si rinvencono precedenti specifici sul tema e dunque è opportuno un approfondimento dei criteri ermeneutici.

Dal coordinamento (logico sistematico) tra le norme richiamate (art. 2043, 2046, 2054) si deduce quanto segue:

1) il soggetto che versi nelle condizioni di incapacità d'intendere e volere di cui all'art. 2046 cod. civ. (cd. incapacità naturale, provvisoria o definitiva) è esentato dalla responsabilità civile ma non dalla determinazione dell'apporto causale. Vale dunque il principio della cd. equivalenza delle cause allorché, in presenza di una pluralità di fatti, l'antecedente abbia contribuito direttamente o indirettamente, alla produzione dell'evento o degli eventi lesivi. (cfr. cass. 1984 n. 3609, cass. 1987 n. 7467, cass. 1988 n. 2737 tra le tante).

In nesso eziologico è spezzato solo dal principio della c.d. causalità efficiente nel senso che una sola serie causale, sin dall'origine e per forza propria, sia stata la esclusiva determinante dell'evento (o degli eventi) (cfr. cass. 1985 n. 2234, cass. 1986 n. 4531).

L'onere della prova della causa efficiente, nel caso di scontro di veicoli, incombe a ciascuno dei conducenti, che devono dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno (cfr. art. 2054 primo comma), altrimenti opera, fino a prova contraria (ma è prova liberatoria rigorosa) la presunzione del pari concorso di colpa (art. 2054 secondo comma).

Nel caso di specie, mentre il conducente Marchetti si è avvalso, per la responsabilità civile, dell'art. 2046 cod. civ. (che si pone come una norma derogativa rispetto all'art. 2054, atteso che il *minus habens* non è in grado di fare alcunché per evitare il danno) il conducente Bruschi aveva l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, incluse le manovre di fortuna. (cfr. cass. 1987 n. 1724 e cass. 1984 n. 4734).

È altrettanto pacifico in giurisprudenza che in ipotesi di evento dannoso della circolazione stradale, costituito da pluralità di cause, poste in essere da soggetti diversi, la colpa accertata in concreto a carico di taluni concorra con la colpa presunta di altri, che non abbiano fornito la prova liberatoria posta a loro carico (cfr. cass. 1985 n. 222, cass. 1984 n. 3334, cass. 1984 n. 1820, cass. 1987 n. 7121, tra le tante) ed è possibile anche la comparazione tra la condotta colposa accertata in concreto e quella presunta, trattandosi di elementi omogenei, con la conseguente

possibilità di determinare l'incidenza dei singoli fattori (colpa concreta e colpa presunta) (cfr. cass. 1987 n. 7121 citata).

Nel caso di specie, invece, c'è un concorso tra una condotta non imputabile, la quale però in concreto ha influito grandemente (nella misura indicata in 2-3 sulla produzione degli eventi colposi) ed una colpa presunta, di minore intensità causale (calcolata in 1-3).

La possibilità di questa comparazione causale deriva dalle argomentazioni logico sistematiche svolte più sopra, che appaiono sostanzialmente coerenti con l'orientamento giurisprudenziale sopracitato.

In vero, quello che conta, ai fini della responsabilità civile, è la posizione di regole che coinvolgono la responsabilità dei soggetti agenti, evitando di pervenire a criteri di responsabilità oggettiva.

La difesa del Marchetti, con nota di udienza, ha citato in limine il precedente costituito dalla sentenza n. 1991 n. 981 di questa Corte, la quale ha escluso la comparazione tra una causa umana imputabile ed una causa naturale non imputabile.

Ma la decisione non appare pertinente al caso di specie, posto che la comparazione qui avviene non tra un fulmine ed una causa umana, ma tra due condotte umane, di cui una non imputabile. Esiste dunque una logica comparazione tra elementi omogenei. Una diversa interpretazione condurrebbe (come bene comprende e sostiene la difesa del Marchetti) alla previsione di una estensione di responsabilità oggettiva a carico del terzo imputabile, e ciò darebbe alla norma in deroga un contenuto discriminante e costituzionalmente illegittimo (per la violazione dei principi di responsabilità soggettiva e di uguaglianza).

In conclusione, se il Marchetti beneficia dell'esonero dalla responsabilità civile, il Bruschi beneficia della comparazione del concorso di colpe, sino al punto di vedere diminuita la c.d. presunzione, per la parte residua.

Si potrà disputare, in dottrina, se in tal caso la colpa ascritta sia in concreto o per effetto di legge (per presunzione di legge); ma è certo che nella fattispecie in esame il riparto non contraddice alla proclamata estraneità del Bruschi alla produzione dell'evento, Infatti, si desume dalla contorta motivazione, che egli non ha dato, in positivo, una prova liberatoria rigorosa di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.

In tal senso la Corte, avvalendosi dello *ius corrigendi* della motivazione, in relazione alla esattezza del dispositivo, ritiene che la motivazione debba essere integrata dalle considerazioni in diritto sin qui esposte. (cfr. per lo *ius corrigendi*: cass. 1982 n. 6699, cass. 1981 n. 3333).

In conclusione, con riferimento al secondo quesito, tutte le censure (già esposte) delle parti in lite o attengono ad una valutazione in fatto (diretta ad una rappresentazione e interpretazione della dinamica e del nesso causale) non censurabile perché adeguatamente motivata, o sono infondate perché attengono a criteri ermeneutici interpretativi illogici ed errati.

Quanto al terzo quesito, sulla coerenza della ripartizione del nesso causale, vale quanto sopraddetto.

Quanto al quarto quesito, e cioè se la esclusione della responsabilità civile del Marchetti quale conducente (in quanto soggetto non imputabile ai sensi dell'art. 2046) giovi ad escludere la responsabilità civile del Marchetti proprietario del veicolo (ai sensi dell'art. 2054 terzo comma del codice civile), ritiene questa Corte che la risposta sia positiva.

L'art. 2046 del codice civile infatti è una norma generale, non eccezionale, che esonera da responsabilità civile chiunque non possa essere responsabile delle conseguenze di un fatto dannoso per difetto di imputabilità soggettiva (cioè per difetto di intenzione e di azione). Nel chiunque è incluso il conducente, come è incluso il proprietario. Pertanto la norma dell'art. 2054 terzo comma deve necessariamente coordinarsi con la prima, proprio perché prevede una situazione diversa, e cioè l'esonero del proprietario che dimostri che il conducente aveva assunto la guida del veicolo contro la sua volontà o le sue specifiche direttive. Si tratta dunque di due norme che prevedono situazioni di esonero concorrenti e diverse, ma ispirate da una *ratio legis*

unitaria (la tutela del terzo non imputabile soggettivamente) onde evitare casi di responsabilità oggettiva.

Nel caso di specie, la coincidenza nella stessa persona della qualità di conduttore e della qualità di proprietario non importa la disapplicazione dell'art. 2046 che giova ad entrambe le posizioni facenti capo ad un medesimo soggetto.

Una diversa soluzione comporterebbe una disapplicazione normativa e la previsione di un caso di responsabilità oggettiva, che contrasta con la ratio legis unitaria e con la stessa struttura della solidarietà prevista dal terzo comma dell'art. 2054 cod. civ.

Un ulteriore argomento si trae in vero dal coordinamento logico sistematico tra le due norme in esame: la responsabilità solidale del proprietario del veicolo in tanto si spiega in quanto egli, affidando la guida del veicolo ad un terzo accetta il rischio della guida incauta e produttiva del danno.

Vi è sempre una responsabilità soggettiva (una culpa in eligendo, in affidando) ed un collegamento causale tra la condotta di affidamento e la condotta della guida. Si domanda: allorché il conducente versa in una situazione di non imputabilità, il proprietario seguita a rispondere ai sensi dell'art. 2054 terzo comma, e tale responsabilità non assume il carattere di una responsabilità oggettiva, contro la ratio legis della norma stessa circa la giustificazione della solidarietà? La risposta è che la clausola di esonero contenuta nel terzo comma è tipica e quindi non suscettibile di una interpretazione che ne estenda l'ambito ad una fattispecie diversa. Il proprietario assume il rischio nel momento dell'affidamento e tale situazione non è modificata dal fatto che il conducente abbia avuto l'incidente in stato incolpevole di non imputabilità.

Dunque il coordinamento tra le due norme, allorché i soggetti sono diversi, funziona nel senso che operano entrambe le clausole di esonero, ma che esse sono distinte ed eventualmente concorrenti.

La situazione è però diversa nella fattispecie (rara) che ci occupa: qui un soggetto è contestualmente conduttore e proprietario.

La responsabilità civile è unica (essendo impossibile una solidarietà con sè stesso) e quindi il coordinamento tra norme fa sì che la clausola di esonero dell'imputabilità coinvolga il proprietario conducente che ne trarrà giovamento.

Ragionando altrimenti si cadrebbe nella contraddizione di un soggetto non imputabile quale conducente, ma responsabile autonomamente come proprietario.

La contraddizione è nella costruzione della responsabilità solidale, la quale presuppone un soggetto obbligato in via principale (debitore principale, conducente) ed un soggetto solidarmente obbligato (ex lege). Se la distinzione è giuridicamente impossibile, non si può ricrearla con una interpretazione estensiva ed illogica del terzo comma dell'art. 2054.

In conclusione, per quanto attiene all'AN debeatur ed al riparto del nesso di causalità, sono da rigettare perché infondati.

a. i primi tre motivi del ricorso dei Marchetti;

b. i primi cinque motivi del ricorso dei Bruschi;

c. l'unico motivo del ricorso Tirrena, in ordine al quale valgono le considerazioni sin qui svolte. Peraltro si osserva che il motivo attiene ad una ipotetica ricostruzione dei fatti senza però che la stessa si fondi su censure precise, che abbiano il pregio della specificità e della indicazione di punti decisivi.

C. QUESTIONE RELATIVA AL QUANTUM ED ALLA VALUTAZIONE DEI DANNI.

C.1. Valutazione dei danni subiti da Marchetti Giovanni.

La valutazione è oggetto di duplice censura:

a. da parte dei controricorrenti, ricorrenti incidentali (sesto e decimo motivo del ricorso incidentale);

b) da parte del Marchetti danneggiato (quarto motivo del ricorso principale).

Deducono i primi l'error in iudicando (consistito nella violazione dell'art. 2047 cod. civ. e nella violazione dell'art. 2054) e l'error in procedendo (per la violazione degli artt. 112, 115, 116 cod.

proc. civ.). La tesi è che, in presenza di un danno documentale per lesioni personali il danno biologico non è risarcibile. Inoltre si assume che la norma dell'art. 2047 non è applicabile al caso di specie.

Si deduce ancora l'error in iudicando (per violazione degli artt. 2056, 1222, 1227 cod. civ.) e l'error in procedendo (per violazione degli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.) in ordine ai criteri di valutazione adottati per la liquidazione del danno.

Deduce il Marchetti Giovanni (quarto motivo del ricorso) la violazione dei criteri di legge sulla liquidazione equitativa del danno, in quanto egli aveva fornito, in concreto, elementi certi per la liquidazione.

Le prime censure presentano un profilo di inammissibilità, in quanto le critiche appaiono generiche, ed altro di infondatezza in quanto non è dato rilevare la violazione delle norme sostanziali o procedurali indicate, se non in danno del Marchetti, che giustamente se ne lamenta. In particolare per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico si osserva che appare ormai definitivamente compiuta, ad opera della dottrina e della giurisprudenza, l'elaborazione del concetto del danno biologico riferita alla integrità fisico psichica della persona, quale pregiudizio risarcibile, indipendentemente dai riflessi che esso abbia sulla capacità produttiva del danneggiato.

Pertanto appare corretta la motivazione della corte del merito là dove procede alla liquidazione (peraltro incompleta) di tale danno.

La giurisprudenza sulla risarcibilità del danno biologico, prevalentemente fondata sul principio del *nemium laedere*, è ormai consolidata (fr. dalla notissima cass. 1983 n. 2396 alle successive cass. 1984 n. 4667, cass. 1985 n. 3025, e vedi anche Corte Cost. 1986 n. 184).

Fondate appaiono invece le censure mosse dal Marchetti su specifici punti, quali:

1. L'omessa valutazione dell'aggravamento dell'invalidità, documentato nel 10%, in relazione all'impianto di artroprotesi.

L'esclusione dell'aggravamento appare illogica, poiché non considera nè confuta le ragioni mediche dell'aggravamento.

2.4.5. Omesso rimborso di spese documentate (spese mediche specialistiche, spese di sostituzione protesi, spese di assistenza domestica) le quali costituiscono tutte voci quantificabili in concreto come danno emergente.

Quanto alla voce relativa alla perdita dell'indennità di rischio, la critica appare generica, perché non consente di confutare il calcolo effettuato dai giudici del merito, che pure la hanno liquidata. (cfr. motivaz. pag. 19 punto 3).

In definitiva con la valutazione equitativa, eminentemente condotta al fine di liquidare il danno biologico, i giudici del merito hanno omesso di considerare le specifiche componenti della voce autonoma del danno emergente, che pure erano state espressamente indicate. Risultano così violati i criteri di cui all'art. 1226 del codice civile, posto che la valutazione equitativa è in parte illogica e riduttiva e quindi in contraddizione con lo spirito che la giustifica. (cfr. cass. 1985 n. 1456, cass. 1987 n. 1499, cass. 1986 n. 1212).

All'accoglimento del quarto motivo del ricorso dei Marchetti segue la cassazione con rinvio; il giudice del rinvio, nella liquidazione dei danni, biologico e patrimoniali, dovrà considerare le singole voci e gli elementi di prova che le sorreggono.

C.2. Omessa pronuncia sui motivi di gravame proposti dai Bruschi in ordine alle lesioni patite (settimo motivo del ricorso incidentale) incluso il danno fermo macchina e in ordine al risarcimento del danno derivato a Buffoni Adele ed ai suoi aventi causa. (ottavo motivo).

Il dispositivo della sentenza della Corte di appello contiene una formula di stile "rigetta ogni domanda risarcitoria etc", ma il riscontro con la parte motiva evidenzia una omessa pronuncia.

Infatti la Corte afferma, correttamente, che dall'inapplicabilità dell'art. 2047 cod. civ. alla fattispecie in esame deriva "che nessun indennizzo può essere addebitabile al Marchetti in favore degli appellanti incidentali", ma nulla dice sulle ragioni, in base alle quali il Marchetti Giovanni,

quale proprietario dell'autovettura, doveva essere escluso dalla responsabilità civile in ordine ai danni prodotti ai terzi e richiesti ai sensi dell'art. 2054 terzo comma del codice civile.

Sul punto non è possibile procedere ad una correzione della motivazione, ai sensi dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ., pur essendo intuibili le ragioni giuridiche dell'omissione, trattandosi di omessa pronuncia su specifica domanda risarcitoria, ritualmente proposta.

All'accoglimento del settimo e ottavo motivo di gravame del ricorso incidentale segue la cassazione con rinvio.

Peraltro i giudici del merito si atterranno alle precisazioni già sopra date circa il rapporto tra l'art. 2054 e l'art. 2046 in ordine alla responsabilità civile del conducente conduttore in stato di non imputabilità.

Resta poi fermo il punto dell'inapplicabilità al caso di specie dei principi di cui all'art. 2047, che attiene ad altra fattispecie ed è norma di stretta interpretazione.

D. ALTRE QUESTIONI Restano da esaminare:

D.1. il quinto motivo del ricorso principale, che attiene alla liquidazione delle spese processuali a carico del Marchetti: il motivo è infondato per le doglianze mosse da Marchetti Antonio attesa la insindacabilità della motivazione di compensazione; è assorbito per Marchetti Giovanni, in quanto in ordine alle spese di lite provvederà il giudice del rinvio;

D.2. Il nono motivo del ricorso incidentale, relativo alla liquidazione delle spese peritali in misura inferiore alle tariffe professionali.

Detto motivo è infondato, poiché la censura non consente il riscontro tra le somme liquidate ed i criteri pretesi di non conformità alle tariffe stesse e tale onere di argomentazione specifica è a carico della parte deducente (cfr. cass. 1986 n. 5790 e successive conformi).

CONCLUDENDO a. il ricorso principale dei Marchetti dev'essere accolto in relazione al quarto motivo, mentre è infondato per gli altri (con l'assorbimento del quinto motivo per Marchetti Giovanni);

b. il ricorso incidentale dei Bruschi è fondato per il settimo ed ottavo motivo, ed infondato per gli altri;

c. il ricorso incidentale dei Marchetti è inammissibile;

d. il ricorso incidentale della Tirrena è infondato.

La Cassazione, in relazione alle censure accolte, è di annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio.

PQM

p.q.m.

Riunisce i ricorsi ed accoglie il quarto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri; accoglie il settimo ed ottavo motivo del ricorso incidentale Bruschi e rigetta gli altri; rigetta il ricorso incidentale Tirrena e dichiara inammissibile il ricorso incidentale dei Marchetti; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Roma, 11 dicembre 1992.

Note

Legislazione Correlata (5)

Codice Civile (1942), Art. 1226

Codice Civile (1942), Art. 1227

Codice Civile (1942), Art. 2043

Codice Civile (1942), Art. 2046

Codice Civile (1942), Art. 2054

Portali (1)

Ridare BUSSOLA - Imputabilità (Colombo Christian)

Utente: dipar9235 DIPARTIMENTO SCIENZE GIUR.SOCIETA - www.iusexplorer.it - 19.05.2015

